

REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite su crediti: le regole per la deducibilità

di Sandro Cerato

L'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), contiene le **regole che devono essere seguite per la deduzione delle perdite su crediti**, individuando in buona sostanza tre fattispecie:

- una **regola di carattere generale**, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da **elementi certi e precisi**;
- una **prima deroga** per i **crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali**, o nei confronti di imprese che hanno concluso degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologato a norma [dell'articolo 182-bis della legge fallimentare](#). La stessa disposizione normativa precisa quando un'impresa si considera assoggettata ad una procedura concorsuale, individuando il **momento in cui i predetti elementi certi e precisi si considerano soddisfatti** nella **data della sentenza di fallimento**, o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- una seconda deroga prevista per i **crediti di “modesto” importo**, per i quali una volta **decorso il termine di sei mesi** rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli **elementi certi e precisi** per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) considera di modesta entità i crediti di importo non superiore a euro 2.500 (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

La **disciplina fiscale della deduzione delle perdite su crediti** è stata oggetto di importanti modifiche negli anni scorsi, dapprima ad opera dell'[articolo 33, comma 5, D.L. 83/2012](#), e successivamente anche dalla **L. 147/2013** (legge di stabilità 2014).

In particolare, le novità del **D.L. 83/2012** sono state oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la [circolare 26/E/2013](#), con cui sono stati forniti **importanti chiarimenti anche in merito all'individuazione del periodo d'imposta** in cui è possibile (o doveroso) dedurre la perdita su crediti derivante da procedure concorsuali.

L'Agenzia, dopo aver confermato che l'apertura di una delle procedure in precedenza elencate attribuisce *ex lege* la sussistenza degli **elementi certi e precisi**, evidenzia che *“una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza”*.

Conseguentemente, precisa la stessa Agenzia, devono ritenersi superati i precedenti chiarimenti forniti dapprima con la [circolare AdE 8/E/2009](#) e successivamente con la [circolare AdE 42/E/2010](#), con cui era stato tra l'altro sostenuto che gli elementi certi e precisi, con riferimento agli **accordi di ristrutturazione del debito**, dovevano ritenersi sussistenti a partire dalla data in cui l'accordo stesso fosse divenuto definitivo e quindi non più suscettibile di essere impugnato.

Con riferimento alla **quantificazione** della perdita deducibile, in assenza di indicazioni contenute nella stessa disposizione normativa, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il **principio di derivazione dal bilancio** di cui all'[articolo 109 Tuir](#), secondo cui un costo è deducibile solamente se è imputato nel conto economico dell'esercizio di competenza.

E tale principio non significa che la perdita debba essere dedotta per intero in un solo esercizio, poiché vi sono anche delle **procedure che sono volte alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale** del soggetto in crisi (ad esempio il concordato preventivo), o che addirittura si attivano in assenza di una situazione di insolvenza (come nel caso della liquidazione coatta amministrativa).

Tuttavia, precisa l'Agenzia nella [circolare 23/E/2012](#), la **valutazione della perdita non dipende da un processo arbitrario del redattore del bilancio**, poiché deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione in ottemperanza ai **corretti principi contabili**.

Sul punto, **l'Amministrazione finanziaria ritiene documenti idonei per la dimostrazione della congruità** dell'importo dedotto tutti quelli prodotti dagli organi della procedura quali ad esempio i seguenti: l'inventario del curatore ([articolo 87 L.F.](#)) il piano del concordato preventivo ([articolo 160 L.F.](#)) la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ([articolo 205 L.F.](#)), la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ([articolo 28 D.Lgs. 270/99](#)), ovvero le garanzie reali o personali ed assicurative.

Alla luce di tutto ciò, l'Agenzia precisa che qualora in un **esercizio successivo** a quello in cui è stata rilevata una **perdita su crediti** derivante da assoggettamento ad una delle procedure concorsuali predette intervengano nuovi elementi tali da far ritenere che la perdita sia maggiore, anche l'ulteriore perdita è deducibile ex [articolo 101, comma 5, Tuir](#).

Master di specializzazione

IL BILANCIO POST RIFORMA E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)